



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



IC "SAN SPERATO - CARDETO"

ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN SPERATO - CARDETO"

Via Riparo Cannavò, 24 - 89133 Reggio Calabria

Telefono 0965/672052 - 683088 - 673553 - Fax 0965/673650

C. M. RCIC875006 - C. F. 92081250802 - RCIC875006@ISTRUZIONE.IT - www.icsansperatocardeto.edu.it

Delibera Collegio dei docenti n. 62 del 21 GENNAIO 2021

REGOLAMENTO SULLE DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE

PREMESSA

L'art.11 Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 recante " Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53", richiamato e integrato dal D.P.R. n. 122 del 2009, stabilisce, con riferimento alla Scuola Secondaria di I grado, che "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite."

Spetta, dunque, al Collegio dei Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per "assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati" (C.M. n. 20 del 04/03/2011).

Il Collegio dei Docenti ha deliberato in merito quanto segue:

CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI ASSENZE

ART. 1

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, sono annotate dai Docenti sul registro di classe, caricate sul registro elettronico e sono sommate a fine anno.

Il numero di ore totale di assenza dello studente nell'anno scolastico è rapportato all'orario complessivo annuale previsto dallo specifico piano di studi dei percorsi dell'ordinamento, tenendo conto delle attività oggetto di formale valutazione, intermedia e finale, da parte dei Consigli di classe. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi dei successivi artt. 6 e 7, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

ART. 2

Solo per gli alunni neo arrivati in Italia assenze ed orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio della frequenza.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



IC "SAN SPERATO - CARDETO"

ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN SPERATO - CARDETO"

Via Riparo Cannavò, 24 - 89133 Reggio Calabria

Telefono 0965/672052 - 683088 - 673553 - Fax 0965/673650

C. M. RCIC875006 - C. F. 92081250802 - RCIC875006@ISTRUZIONE.IT - www.icsansperatocardeto.edu.it

ART. 3

Le ore di attività didattica extrascolastica quali uscite didattiche, visite di istruzione, progetti, sono regolarmente riportate sul registro di classe con relativa annotazione degli assenti a cura del docente.

ART. 4

Gli alunni diversamente abili seguono il loro progetto educativo personalizzato, con articolazione oraria individuale, così come previsto in sede di GLH operativo.

ART. 5

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR n. 122/2009).

ART. 6

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:

1. Gravi motivi di salute (ricovero ospedaliero, cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente);
2. Visite specialistiche e day hospital;
3. Terapie e/o cure programmate;
4. Malattie croniche certificate;
5. Motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza- causa di forza maggiore):
 - gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
 - provenienza da altri paesi in corso d'anno;
 - rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;
 - frequenza presso una scuola all'estero per un periodo dell'anno scolastico;
6. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
7. Partecipazione ad attività progettuali esterne, quali viaggi istruzione o scambi culturali;
8. Mancata frequenza dovuta alla disabilità certificata;
9. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì o il sabato come giorno di riposo (legge n. 516/1988; legge n. 101/1989).

Ai fini delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza, sia essa ingiustificata o giustificata, effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini dell'esclusione o inclusione nello scrutinio finale.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



IC "SAN SPERATO - CARDETO"

ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN SPERATO - CARDETO"

Via Riparo Cannavò, 24 - 89133 Reggio Calabria

Telefono 0965/672052 - 683088 - 673553 - Fax 0965/673650

C. M. RCIC875006 - C. F. 92081250802 - RCIC875006@ISTRUZIONE.IT - www.icsansperatocardeto.edu.it

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente o comunque tempestivamente comunicate, nonché, al fine di poter usufruire della deroga, documentate entro 5 giorni dal rientro a scuola.

Una parte delle ore da frequentare potrà essere sostituita, in casi particolari, da sostegno a distanza, che viene certificato dal Consiglio di classe.

ART. 6 bis

In relazione e per tutto il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2, le assenze dovute a provvedimenti di "messa in quarantena" da parte del competente Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale sono equiparate al "ricovero ospedaliero", pertanto sono escluse dal computo delle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico.

Rimane fermo che, in tutti i casi di isolamento fiduciario o assenze individuali o collettive connesse, per motivi precauzionali, alla prevenzione e al contrasto della diffusione del virus Sars-Cov-2, l'attività didattica svolta a distanza, secondo le modalità previste dal Piano scolastico della Didattica Digitale Integrata, è, a tutti gli effetti, equiparata all'attività didattica in presenza.

ART.7

Per quanto attiene la comunicazione alle famiglie, sarà cura dell'Istituzione scolastica comunicare l'orario personalizzato dell'alunno e il limite minimo delle ore di presenza complessive per assicurare la validità dell'anno scolastico attraverso circolare informativa e pubblicizzazione sul sito della scuola.

In tutti i casi previsti, comunque, il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di valutare l'alunno, nel secondo periodo dell'anno scolastico, attraverso un congruo numero di prove di verifica, almeno due, sugli argomenti fondamentali delle singole discipline.

Il presente Regolamento e i suddetti criteri dovranno essere rispettati in sede di scrutinio finale da parte dei singoli Consigli di classe.

ORARIO ANNUALE OBBLIGATORIO DELLE LEZIONI

990 ore (pari a 198 giorni)

LIMITE MINIMO DELLE ORE DI PRESENZA

CORSO A TEMPO NORMALE

1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
750 (pari a 150 giorni)	750 (pari a 150 giorni)	750 (pari a 150 giorni)

LIMITE MASSIMO DELLE ORE DI ASSENZA

CORSO A TEMPO NORMALE

1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
250 (pari a 50 giorni)	250 (pari a 50 giorni)	250 (pari a 50 giorni)